



## Giuseppe Dalla Torre

(ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Libera Università  
Maria Ss. Assunta - Lumsa di Roma)

### Ancora sulla laicità.

#### Il contributo del diritto ecclesiastico e del diritto canonico \*

**SOMMARIO:** 1. Una pagina autobiografica - 2. È mutato il quadro? - 3. E il diritto canonico? - 4. Annotazioni conclusive.

#### 1 - Una pagina autobiografica

Nel tentare una sorta di bilancio degli studi ecclesiasticistici e canonistici sviluppati nel nostro Paese in tema di laicità, mi sia consentito partire da una pagina autobiografica.

12 dicembre 1990: lasciata, dopo un ventennio di permanenza, l'*Alma Mater Studiorum* per la Libera Università Maria Ss. Assunta, tenni – com'era costume – la *Prolusione* nella cerimonia inaugurale dell'anno accademico. Lo spunto per il tema della lezione mi venne dai recentissimi e vivaci dibattiti attivati dalla sentenza costituzionale n. 203 del 1989, riguardante la disciplina concordataria sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, così come ridisegnata dall'Accordo di Villa Madama del 1984. Una sentenza rilevante, che in qualche modo veniva a completare le strutture portanti dell'architettura che, in materia concordataria – e più in generale ecclesiastica – la Corte costituzionale aveva cominciato a delineare nelle fondamentali sentenze di inizio degli anni Settanta<sup>1</sup>. Una sentenza che, al primo apparire, aveva suscitato più dissensi che consensi: nella parte laica, perché in sostanza legittimava ed in qualche modo rafforzava l'insegnamento cattolico nella scuola pubblica, vale a dire una delle

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo integrale, corredato delle note, della relazione al Convegno Nazionale dell'ADEC sul tema "Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente" (Bologna, 7-9 novembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

<sup>1</sup> Si rinvia al riguardo ai vari contributi contenuti nel volume: R. Botta (cur.), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.



clausole concordatarie più controverse e discusse. Ma dissensi anche nella parte cattolica, perché si coglieva nella sentenza, di cui pure era stato autorevole relatore un cattolico quale Francesco Paolo Casavola<sup>2</sup>, quasi l'introduzione di un principio estraneo alla Costituzione, giacché non si coglieva appieno la eterogeneità della laicità dedotta dalla Corte da una serie di disposizioni costituzionali – la “laicità all’ italiana”, per dir così – rispetto alla tradizionale *laïcité de combat*, espressione della Terza Repubblica francese. Soprattutto da parte cattolica si percepiva il pericolo di un indebolimento della disposizione concordataria, insito nella famosa precisazione contenuta nella sentenza costituzionale, secondo cui “Per quanti decidano di non avvalersene [dell’insegnamento di religione cattolica: *n.d.r.*] l’alternativa è uno stato di non obbligo”<sup>3</sup>.

Dunque la *Prolusione* ebbe come titolo: “Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?”. Un titolo certamente carico di una qualche valenza di provocatorietà, che rifletteva le polemiche del momento ma, più seriamente, l’esigenza di scavare in profondità su un concetto attorno al quale la dottrina ecclesiasticistica si era poco impegnata, se si eccettuavano contributi autorevolissimi, ma risalenti nel tempo, come quello giustamente noto di Arturo Carlo Jemolo<sup>4</sup>; o quello, anch’esso risalente, di un giovane e promettente allievo modenese di Lorenzo Spinelli, vale a dire Luciano Guerzoni, che aveva scritto un ampio saggio in materia<sup>5</sup>; o più prossimi, come la importante voce di Carlo Cardia sull’*Enciclopedia del diritto*<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Su una interpretazione dello stesso relatore cfr. **F.P. CASAVOLA**, *Costituzione italiana e valori religiosi*, in G. Dalla Torre (cur.), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea*, Atti del Colloquio nazionale, Giappichelli, Torino, 1993, p. 59 ss.

<sup>3</sup> Diceva al riguardo la Corte che “La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche”: cfr. in S. Domianello (cur.), *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 612 s.

<sup>4</sup> Penso in particolare a **A.C. JEMOLO**, *Il problema della laicità in Italia*, apparso nel 1960, ed oggi in **ID.**, *Coscienza laica*, a cura di C. Fantappiè, Morcelliana, Brescia, 2008, pp. 88-89.

<sup>5</sup> **L. GUERZONI**, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, in *Archivio giuridico*, CLXXXII (1967), p. 61 ss.

<sup>6</sup> **C. CARDIA**, *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 874 ss.



Invero la mia posizione non era certo di contrarietà al fatto che lo Stato debba essere laico; semmai mi dilungavo a declinare l'idea di tale laicità nella sovranità dello Stato-persona nell'ordine suo proprio, nell'imparzialità dello Stato-apparato, nel pluralismo dello Stato-comunità, sollecitato del resto dalle espressioni della stessa sentenza della Corte costituzionale, secondo cui il principio di laicità quale emerge da detti articoli "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale".

Il mio pensiero era piuttosto diretto a mettere in evidenza l'ambiguità di una espressione, che del resto rifletteva la nota polisemia del termine "laicità", con il conseguente problema della utilità di una sua utilizzazione nella ricerca scientifica in un ambito, qual è quello giuridico, che richiede l'adozione di termini e concetti chiari, dal significato univoco e condiviso.

La lezione piacque ai filosofi del diritto, tant'è che fu subito pubblicata sulla loro rivista scientifica<sup>7</sup>. Non so, invece, se piacque ai colleghi ecclesiasticisti. Penso di no, a giudicare almeno dalle rarissime citazioni in più di un ventennio, che pure ha visto una esorbitante produzione in tema di laicità. Anzi: qualcuno, dimostratosi alquanto sprovveduto, ha anche equivocato, leggendo l'articolo senza tenere conto del punto interrogativo posto al titolo.

## **2 - È mutato il quadro?**

Come s'è detto, in quattro lustri vi è stata una produzione bibliografica traboccante: alcuni centinaia di titoli tra vari ambiti delle scienze giuridiche. Anche giovani studiosi si sono cimentati su un tema difficile, sdruciolevole, da far tremare le vene ed i polsi. Grazie alla Corte la laicità era divenuto tema di moda; un prisma attraverso il quale riguardare l'intera esperienza giuridica e, più in generale, il pulsare della vita nel corpo sociale. È apparso come l'orizzonte nuovo entro il quale poter sviluppare le nuove piste di ricerca nell'ambito ecclesiasticistico, per superare le antiche strettoie – che apparivano ormai anguste – dei temi classici della disciplina, per quanto sempre reviviscenti nelle forme nuove che il divenire della società porta in evidenza.

---

<sup>7</sup> **G. DALLA TORRE**, *Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1991, 2, pp. 274-300.



Guardando all'indietro, con gli occhi della storia, mi sembra però di poter dire che sul punto grandi progressi non si sono fatti. Certamente ci sono stati contributi eccellenti su aspetti generali, teoretici, o su questioni più concrete e tecniche. Ma a me pare – e lo dico con molta umiltà: posso sbagliare – che dal punto di vista concettuale, dottrinale, non si siano fatti tangibili passi avanti per giungere a conclusioni di partenza condivise. In altre parole, mi sembra che l'interrogativo che ponevo nel 1990 non abbia trovato una risposta: tra noi, e con riferimento al piano strettamente tecnico-giuridico, non si è raggiunto quella convergenza di significato – univoco, condiviso – che sola può consentirci di costruire fattivamente, seppure nella diversità delle nostre posizioni ed opzioni culturali.

Anche l'ingresso "prepotente" dei costituzionalisti nella nostra area tematica non ha fatto, a me sembra, chiarezza<sup>8</sup>.

Per tornare a noi, ancora in un recente volume un autorevole collega torna a negare la distinguibilità tra "laicità" e "laicismo". Scrive, infatti, Sergio Laricca:

«non ha alcun rilievo in sede civile la distinzione tra una "laicità buona" e un "laicismo cattivo", distinzione che ha una sua ragion d'essere soltanto in sede ecclesiale, ma che non assume alcun significato nel linguaggio comune: con tale distinzione fra "laici" e "laicisti" ci si propone di distinguere tra critiche e posizioni accettabili e critiche non accettabili. Non esistono in realtà sostanziali differenze tra i due termini di "laicità" e di "laicismo", nonostante la frequenza con la quale, nella polemica politica, il termine "laicista" viene usato in senso spregiativo per qualificare (negativamente) chi, con maggiore impegno civile e forza di persuasione, si propone di ottenere il rispetto delle esigenze di laicità nella società italiana. [...] Non esistono in realtà differenze tra le due espressioni e tra le definizioni che se ne danno ed è solo un astratto artificio retorico quello di chi ritiene che tra le due espressioni – laicità e laicismo – ricorra una diversità sostanziale, che dovrebbe portare, nelle intenzioni di chi usa tale artificio, a ritenere ammissibile il principio di laicità e meritevole di ampia contestazione chi sostenga in rispetto dell'esigenza laicista»<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Atti del Convegno annuale: Napoli 26-27 ottobre 2007, Cedam, Padova 2008. È da qualche tempo che si nota una attenzione alle tematiche ecclesiasticistiche da parte dei costituzionalisti: penso ad esempio all'ottimo volume di **S. CECCANTI**, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>9</sup> **S. LARICIA**, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*,



Non condivido queste osservazioni, giacché per me il termine “laicità” rinvia a neutralità, imparzialità, mentre quello di “laicismo” indica un atteggiamento contrario al fatto religioso, quindi una posizione non neutrale ma ideologica, di parte, conforme all’antica tradizione francese. Naturalmente si tratta di posizioni di pensiero del tutto legittime e rispettabili, conformi del resto a opinioni tradizionali autorevoli<sup>10</sup>, che però a mio avviso riportano indietro nel tempo, portando a negare nuovamente una distinzione che aveva, almeno in parte, contribuito a restringere e precisare l’idea di “laicità”. Con esse non solo non si supera la polisemia del termine in esame, ma la si potenzia, dovendosi tornare ad aggiungere, ai molti significati di “laicità”, anche quello insito nel criticato lessico di “laicista”.

L’impressione è che la speculazione giuridica, e segnatamente quella ecclesiasticistica, risulta piuttosto tentata di rimanere nelle stratosfere del pensiero filosofico politico, o nelle descrizioni sociologiche, anziché scendere nella concretezza che è propria del diritto. Non è un caso che dopo la ricordata sentenza della Corte costituzionale del 1989, il principio supremo di laicità costituzionale non abbia avuto un largo accoglimento ed una incisiva rilevanza nella giurisprudenza, a cominciare da quella stessa della Consulta. Posto che il rilievo sia esatto, è da chiedersi in definitiva se ciò non sia potuto accadere (anche) perché trattasi di principio sfuggente, ambiguo, in fin dei conti non utile sul piano del diritto (viceversa da quanto si può dire per altri ambiti, quale quello filosofico politico).

Una cartina di tornasole al riguardo può essere data dalla singolare esperienza giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, di cui è stata acutamente notato di recente un significativo *révirement*<sup>11</sup>. Difatti rispetto alle decisioni pronunciate a partire dalla seconda metà degli anni ’90, in cui si era assistito allo sviluppo di un’articolata giurisprudenza sul principio di laicità inteso quale limite al diritto di libertà religiosa, si è

---

Carocci, Roma, 2011, p. 107.

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio E. Marzo, C. Ocone (cur.), *Manifesto laico*, Laterza, Roma-Bari, 1999. E tuttavia più correttamente cfr., ad esempio, V. ZANONE, *Laicismo*, in *Dizionario di Politica*, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, Utet, Torino, 1976; E. TORTAROLO, *Il laicismo*, Laterza, Roma-Bari, 1998; AA. VV., *Dibattito sul laicismo*, a cura di E. Scalfari, Roma 2005. Sulla laicità come laicismo cfr., in sintesi, T. GOFFI, G. DALLA TORRE, *sub voce*, in *Enciclopedia filosofica*, nuova ed., vol. VI, Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate-Bompiani, Milano, 2006, p. 6169 ss. Per una voce a favore della distinguibilità cfr. V. Possenti (cur.), *Laici e laicisti*, Liberal Libri, Firenze, 2002.

<sup>11</sup> Il riferimento è al saggio non ancora edito di P. CAVANA, *Laicità e libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, che ho potuto leggere in dattiloscritto.



assistito più recentemente alla produzione di sentenze nelle quali la Corte ha dapprima ridimensionato la portata del principio di laicità, per giungere poi a metterne in discussione la sua stessa natura di limite al diritto di manifestare le proprie convinzioni religiose. Le note, alterne vicende del cosiddetto *caso Lautsi* stanno lì a dimostrarlo.

Come nota Paolo Cavana,

“al centro dell’attuale dibattito non è, ovviamente, il dovere di imparzialità o di neutralità confessionale dello Stato [...]. In discussione è piuttosto il concetto o principio di laicità, fondato sull’asserito primato della libertà di coscienza sulla libertà religiosa e inteso quindi come limite esterno a quest’ultima”<sup>12</sup>.

Si potrebbe dire, sul piano strettamente tecnico-giuridico, che la Corte nella più recente giurisprudenza si è resa conto che in definitiva, nella sua ragione d’essere, è la tutela di quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che contempla la libertà religiosa (art. 9), ma nella quale non si fa cenno alcuno al principio di laicità; e forse ha preso consapevolezza che le realizzazioni del principio di laicità sul piano giuridico-istituzionale sono molteplici e diverse: dalla *laïcité* consacrata nella Costituzione francese, secondo i dettami della tradizione da Terza Repubblica<sup>13</sup>, alla sostanziale laicità di un ordinamento formalmente pure confessionista qual è quello inglese, fino alla laicità aperta e collaborativa qual è quella sottesa – secondo la giurisprudenza costituzionale – alla Costituzione italiana<sup>14</sup>.

### 3 - E il diritto canonico?

---

<sup>12</sup> P. CAVANA, *Laicità e libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, cit., p. 25 del dattiloscritto.

<sup>13</sup> Ma anche nella Francia portatrice di un ben preciso e noto concetto di laicità, non è mancato in dottrina chi ha messo in guardia dai pericoli di una deriva repressiva del principio in questione, a fronte dei timori suscitati dalla crescente presenza islamica sul suolo francese (lo nota P. CAVANA, *Laicità e libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, cit. p. 26, nota 40 del dattiloscritto).

<sup>14</sup> Per quanto attiene all’Italia rinvio a G. DALLA TORRE, *Metamorfosi della laicità*, in S. Zamagni, A. Guarnieri (curr.), *Laicità e relativismo nella società postsecolare*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 143 ss. Per una panoramica generale cfr. L. Paoletti (cur.), *L’identità in conflitto dell’Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo*, il Mulino, Bologna, 2005.



La dottrina canonistica, con qualche eccezione, non sembra essere stata toccata dal dibattito – acceso e nutrito – sviluppatosi in più di due decenni tra gli ecclesiasticisti.

C'è una ragione di fondo di questo fenomeno, dato dalla debolezza degli studi nell'ambito dello *Jus publicum ecclesiasticum externum*. Si tratta di un ramo che ha sempre avuto pochi cultori tra i canonisti, ancorché talora autorevoli, e che dopo il Concilio Vaticano II ha pagato per molto tempo – ed in parte continua a pagare tuttora – il prezzo seguente all'essere stati messi in crisi concetti e categorie fondamentali su cui, tra Ottocento e Novecento, quella disciplina aveva costruito le proprie fortune, a cominciare dalla qualificazione della Chiesa come *societas iuridice perfecta*. Anche se, occorre dirlo, l'impianto teorico del vecchio *Jus publicum* continua a sostenere buona parte dell'esperienza giuridica concreta nelle relazioni della Chiesa con gli Stati. Si pensi soltanto al fatto che l'attività negoziale della Santa Sede si è venuta espandendo a dismisura dopo il Vaticano II, nonostante i profeti della fine dell'era dei Concordati, e di conseguenza si è venuto allargando progressivamente l'ambito del diritto canonico di origine negoziale<sup>15</sup>.

D'altra parte la disattenzione per le tematiche della laicità originano anche dal fatto che esse sono espressione di definite aree politico-culturali (in particolare quella latina), mentre risultano del tutto estranee ad altre (come quella anglosassone); di contro i cultori della scienza canonistica sono, come provenienza e come ambito di operatività, del tutto trasversali ed universali.

Per la canonistica la questione della laicità dello Stato può in realtà essere ricondotta nell'ambito della concezione dualistica cristiana e, con riferimento agli insegnamenti del Vaticano II, a quella distinzione tra Chiesa e comunità politica che fa la costituzione pastorale *Gaudium et spes* al par. 76, dove afferma che esse sono reciprocamente indipendenti ed autonome ed auspica una sana collaborazione tra di loro essendo entrambe, seppure a titolo diverso, a servizio della stessa persona umana. Nelle parole conciliari non è fatta menzione del termine "laicità", ma in fondo esse esprimono sostanzialmente un'idea di laicità.

Diverso, forse, il caso del magistero pontificio. In effetti in un primo tempo ha parlato di "sana laicità", mentre più recentemente sembra aver

---

<sup>15</sup> Il fenomeno è stato particolarmente evidente nel corso del lungo pontificato di Giovanni Paolo II, su cui cfr. **G. DALLA TORRE**, *L'attività concordataria di Giovanni Paolo II*, in L. Gerosa (cur.), *Giovanni Paolo II: legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture*, Lugano 22-23 marzo 2012, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 80 ss.



preferito parlare di “laicità positiva”. Sorge quindi l’interrogativo: si tratta di espressioni sostanzialmente equivalenti, o invece di espressioni che hanno un contenuto di significato diverso?

Il più importante – e forse il primo – riferimento magisteriale alla “sana laicità”, con attinenza allo Stato, è come noto in un celebre discorso di Pio XII<sup>16</sup>.

Parlare di “sana laicità” significa, ovviamente, presupporre che esistono delle forme di “non sana laicità”; la prima, nella prospettiva cattolica, è accettabile ed in qualche misura auspicabile, le seconde viceversa da riprovarsi e da combattere. La “laicità non sana” è espressione che esprime separazione e non semplice distinzione tra sacro e profano; che riferita allo Stato, e quindi alla sua politica, alle sue istituzioni, alle sue leggi, sta ad indicare sia un atteggiamento di indifferenza rispetto alla religione, sia addirittura un atteggiamento di contrasto, di lotta rispetto alla religione, intesa quale un male da estirpare dalla società. In questo caso laicità è piuttosto sinonimo di laicismo.

Come ho osservato in altra occasione<sup>17</sup>, a me sembra che l’espressione “sana laicità” esprima un ben preciso atteggiamento nei confronti di un fenomeno tipico della modernità. Un atteggiamento, cioè, di diffidenza, che porta ad una accettazione con riserva: la “laicità” può essere accolta, ma non automaticamente, così come s’è venuta pensando e realizzando a partire dall’esperienza rivoluzionaria francese, materata di giacobinismo, bensì solo se “sana”, se cioè è deprivata di tutto il potenziale indifferenzialistico o addirittura persecutorio del fatto religioso che le è originariamente proprio.

Insomma: la “laicità” è qualcosa da cui guardarsi, a meno che non sia “sana”, cioè amica della religione e della Chiesa.

Come s’è detto, oggi si preferisce piuttosto parlare di “laicità positiva”.

Il riferimento più autorevole al riguardo è nel magistero di Benedetto XVI, che più volte ha usato tale espressione per indicare la concezione cattolica dello Stato, nella prospettiva dei suoi rapporti con la religione<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. l’Allocuzione del 23 marzo 1958, in A.A.S., XXVIII (1958), p. 220.

<sup>17</sup> G. DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 34/2012.

<sup>18</sup> Per una puntuale ricostruzione del magistero di Benedetto XVI in merito, cfr. G. FELICIANI, *La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI*, in *“Aequitas sive Deus”*. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 239 ss. È da notare peraltro come lo stesso Papa Ratzinger abbia più volte usato anche il termine





In particolare nel corso del suo viaggio in Francia del 2008, parlando al Presidente francese, Benedetto XVI si è riferito alla “laicità positiva” definendola una bella espressione e precisando:

*“Il est en effect fondamental, d’une part, d’insister sur la distinction entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l’État envers eux, et d’autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu’elle peut apporter, avec d’autres instances, à la création d’un consensus éthique fondamental dans la société”<sup>19</sup>.*

Secondo una autorevole opinione, questa espressione sostanzialmente non differisce da quella di “sana laicità”<sup>20</sup>.

A mio avviso le cose non stanno proprio così. Come ho già scritto nel sopra menzionato studio, infatti, penso che l’uso della nuova espressione si comprenda alla luce dei deliberati del Concilio Vaticano II e degli influssi che gli insegnamenti conciliari hanno avuto sulla cultura cattolica: l’apertura fiduciosa al mondo, l’attitudine nei confronti di uno Stato non più visto come nemico, la distinzione di competenze fra Chiesa e comunità politica, il principio della *sana cooperatio* senza confusioni fra ordini, l’attenzione alla democrazia come migliore forma di reggimento politico, il sostegno ai diritti umani cominciando dalla libertà religiosa, l’animazione cristiana dell’ordine temporale, che porta alla disseminazione di principi cristiani in un processo di sana secolarizzazione.

Voglio dire in altre parole che dopo l’assise conciliare è cambiato il modo di riguardare, da parte della Chiesa, le realtà mondane e segnatamente lo Stato. Non c’è più un atteggiamento difensivo, bensì un riconoscimento della legittima autonomia delle realtà temporali, da

---

tradizionale di “sana laicità”: cfr. ad esempio il discorso tenuto il 9 dicembre 2006 ai partecipanti al Convegno nazionale di studio, promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani su “La laicità e le laicità”, in [www.vatican.va/holy\\_father/benedict\\_xvi/speeches/2006/december/documents/hf\\_ben\\_xvi\\_spe\\_20061209\\_giuristi-cattolici\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061209_giuristi-cattolici_it.html).

<sup>19</sup> Cfr. in [www.vatican.va/holy\\_father/benedict\\_xvi/speeches/2008/september/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20080912\\_parigi-elysee\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-elysee_it.html). Per un commento sul punto vedasi *Benoît XVI en France, présentation du cardinal A. Vingt-Trois, introduction de J.-D. Durand*, Città del Vaticano-Paris 2008, p. 10 ss.

<sup>20</sup> **G. FELICIANI**, *La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI*, cit., il quale scrive che “Sia pure occasionalmente, ma più frequentemente in tempi recenti, Benedetto XVI, nel qualificare la concezione della laicità proposta dalla Chiesa, privilegia l’aggettivo ‘positiva’, rispetto a quello tradizionale di ‘sana’ ”(p. 243).



rispettare; non più uno Stato in qualche modo “braccio secolare” della Chiesa, ma uno Stato indipendente ed autonomo nell’ordine proprio, con il quale si auspica una collaborazione per il bene dell’uomo e della società.

In particolare questo tema della collaborazione senza gerarchizzazioni né confusioni, sembra essere evocato dalla espressione di laicità “positiva”. Condannato il laicismo, nel suo volto antireligioso ed anticristiano, è condannata anche una laicità intesa come indifferenza dello Stato nei confronti del fatto religioso, come riduzione della libertà religiosa a diritto essenzialmente individuale, come emarginazione della Chiesa nell’ambito privato, come separazione fra ordini che reciprocamente si ignorano.

La “laicità positiva” vuol dire distinzione fra ordini e non separazione, riconoscimento pubblico della religione e della Chiesa, sana collaborazione tra Stato e Chiesa senza confusione di competenze, riconoscimento del fatto che la libertà religiosa, se onestamente intesa, postula dallo Stato non solo il mero riconoscimento, ma anche un’opera di rimozione degli ostacoli di vario genere che ne impediscono concretamente la fruizione a livello individuale, collettivo ed istituzionale.

In buona sostanza sembrerebbe di poter dire che la sottolineata evoluzione lessicale segna, in definitiva, la “riscoperta” delle origini cristiane dell’idea di “laicità” con riferimento all’autorità ed alle istituzioni politiche. Dunque non più qualcosa da guardare con sospetto e da cui guardarsi; non più un frutto avvelenato dell’illuminismo e delle derive giacobine della Rivoluzione francese, che può anche essere accettato ma solo se “sana”.

Insomma una “laicità positiva” non nel senso di una contrapposizione ad una ipotetica “laicità negativa”; ma nel senso di una laicità attiva, non indifferente, aperta nei confronti della religione. Singolarmente un concetto di laicità molto vicino a quello espresso da Nicolas Sarkozy a Roma il 20 dicembre 2007, all’atto di ricevere la nomina a canonico onorario di san Giovanni in Laterano.

*“J’appelle de mes vœux – disse l’allora Presidente della Repubblica francese – l’avenement d’une laïcité positive, c’est-à-dire d’une laïcité, qui tout en veillant à la liberté de pensée, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout”<sup>21</sup>.*

---

<sup>21</sup> Il testo del discorso si può leggere nel sito ufficiale dell’Eliseo: [www.elysee.fr/documents](http://www.elysee.fr/documents).



Un concetto che, sia detto per inciso, il suo successore all'Eliseo, François Holland, si è precipitato, nei fatti, a rinnegare, rimettendo la politica francese negli antichi binari della tradizione giacobina e terzo repubblicana, giungendo persino a celebrare una festa nazionale della laicità nella ricorrenza della celebre legge di separazione.

In conclusione forse i canonisti dovrebbero prestare maggiore attenzione a quell'indicazione, data ormai molti anni or sono, dal teologo Joseph Ratzinger, secondo cui il "compito fondamentale della politica ecclesiastica" sarebbe propriamente quello di contribuire a conservare il sistema dualistico cristiano, che garantisce l'autonomia di spirituale e temporale <sup>22</sup>. È guardando in questa prospettiva che essi possono cominciare a ricostruire una nuova teoria dei rapporti tra Chiesa e comunità politica, lasciandosi definitivamente alle spalle le antiche elaborazioni dello *Jus publicum ecclesiasticum externum*.

#### 4 - Annotazioni conclusive

Ha sostenuto recentemente Paolo Flores D'Arcais che la democrazia non può che essere laica<sup>23</sup>. Sono assolutamente d'accordo.

Il fatto è che secondo questo intellettuale ciò significherebbe che le credenze individuali (anche le sue?) non devono inquinare la sfera pubblica. Si tratta di una pretesa certamente rispettabile, ma che mi pare viziata o da utopismo irrealistico o da un tornante ideologismo. Utopismo, se davvero si pensa che la sfera pubblica possa essere uno spazio nel quale vivono e si incontrano individui senza identità; uno spazio asettico rispetto alle idee che animano l'esperienza umana. Ideologismo, se sotto sotto si pensa che non tutte le credenze hanno dignità d'essere presenti nella pubblica *agorà*; se si ritiene addirittura che alcune debbano essere combattute ed escluse<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> J. RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia*, ed. it., Edizioni paoline, Cinisello Balsamo, 1987.

<sup>23</sup> Cfr. P. FLORES D'ARCAIS, *"La democrazia ha bisogno di Dio". Falso!*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

<sup>24</sup> Ed in questo senso sembra inclinare il pensiero di Flores d'Arcais, quando nel citato volume sostiene che "la democrazia è atea, imprescindibilmente" (p. 57); quando sostiene la "laicità come ateismo della scena pubblica", precisando che "la democrazia è [...] compatibile solo con un Dio destituito dell'attributo della sovranità. Sull'aldiqua, obietterà il credente. Neppure sull'aldilà, a voler essere fiscali, se l'oltretomba deve essere retribuzione dell'aldiqua" (p. 116).



A mio avviso si continua a fare, anche a proposito di laicità, una gran confusione tra sfera pubblica e sfera politica, che invece vanno correttamente distinte.

Nella sfera pubblica, che poi è quella della società civile, tutte le identità debbono poter entrare; tutte le credenze debbono poter essere presenti; tutte le convinzioni debbono poter essere espresse. La loro compressione nel “privato” significherebbe volontà di oscuramento e di eclisse forzosa. Una cultura politica liberale non può che esprimersi in questi termini:

“la neutralità del potere statale per ciò che concerne la visione del mondo, garanzia di eguali libertà etiche per ogni cittadino, è inconciliabile con la generalizzazione politica di una visione del mondo secolaristica. I cittadini secolarizzati non possono, finché compaiono nel loro ruolo di cittadini dello Stato, disconoscere un potenziale di verità in linea di principio alle concezioni del mondo religiose, né contestare ai propri concittadini credenti il diritto di contribuire alle discussioni pubbliche in lingua religiosa”<sup>25</sup>.

Qui è il nodo del conflitto attuale tra la istituzione ecclesiastica e i credenti, che rivendicano una presenza della religione nello spazio pubblico, e le posizioni di quanti contestano tale pretesa, manifestando così in realtà un’attitudine laicista e non laica.

Il fatto religioso è per sua natura un fatto di rilevanza pubblica; il diritto di libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale, ha come sua dimensione naturale la pubblica piazza. Come pensare altrimenti la libertà di professare la fede, di farne propaganda, di esercitarne non solo in privato ma anche in pubblico il culto, di cui all’art. 19 della Costituzione? In sostanza la sfera pubblica, cioè quella in cui vive e si esprime la società, non è, non può, né deve essere laica<sup>26</sup>.

Diversa la sfera politica, che è il regno del confronto, del compromesso, dell’acquisizione dei consensi attraverso argomentazioni di carattere puramente razionale, della volontà dei più che alla fine, in

---

<sup>25</sup> J. HABERMAS, *Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls)*, in J. HABERMAS, J. RATZINGER, *Ragione e fede in dialogo*, a cura di G. Bosetti, Marsilio, Venezia, 2005, p. 62, il quale poi aggiunge: “Una cultura politica liberale può persino richiedere ai cittadini secolarizzati di partecipare allo sforzo di traduzione di materiali significativi dalla lingua religiosa a una lingua accessibile a tutti”.

<sup>26</sup> Pregnanti riflessioni al riguardo in P. DONATI, *Lo spazio difficile della laicità. Per una qualificazione della sfera pubblica*, in L. Paoletti (cur.), *L’identità in conflitto dell’Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo*, cit., p. 91 ss. Ma vedasi anche P. Donati (cur.), *Laicità: la ricerca dell’universale nelle differenze*, il Mulino, Bologna, 2008.



democrazia, si impone su quella dei meno. Quella sfera nelle quali sono le istituzioni della *polis*, che in una società pluralistica non possono che essere ispirate nel loro agire a criteri di imparzialità. Quell'imparzialità che non a caso la Costituzione pretende dai pubblici uffici (art. 97, secondo comma).

In conclusione direi che il richiamo alla laicità dello Stato non può essere inteso come una improbabile panacea per i travagli di una società pluralista, come è la nostra, ma piuttosto una via obbligata. Si tratta di una indicazione che non deve essere intesa (solo) in una mera prospettiva strumentale: il governo di una società plurale non può più ricorrere a soluzioni come quelle di Augusta e di Westfalia (o, più modernamente, come quella di Yalta); deve necessariamente perseguire l'ordinata convivenza, la pace sociale, il rispetto delle libertà e dell'eguaglianza, attraverso la neutralizzazione delle istituzioni politiche. Tale indicazione va vista anche nella sua dimensione sostanziale, perché codeste finalità possono in concreto essere perseguite solo attraverso un agire dello Stato-apparato improntato al principio di laicità.

Ma naturalmente, e qui si torna al punto da cui si è partiti, purché ci si intenda su che cosa si vuole indicare con il termine "laicità".